



# Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01/07/2021



## Premessa

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (d'ora in poi "Cassa di Risparmio"), il presente documento definisce l'adeguata composizione del Consiglio di Amministrazione in termini quantitativi e qualitativi. In particolare, le linee guida disciplinano i requisiti e i criteri di idoneità degli Amministratori alla luce della normativa vigente. Al riguardo, rilevano in particolare l'art. 26 TUB, il D.M. 23/11/2020, n. 169 e le Disposizioni di Vigilanza per le Banche - Circolare di Banca d'Italia 17/12/2013, n. 285 (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1).

I soci propongono i candidati da presentare all'Assemblea chiamata a eleggere il futuro Consiglio di Amministrazione con riferimento alle indicazioni contenute nel presente documento. I soci possono sempre svolgere proprie valutazioni in merito alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione da eleggere e, conseguentemente, presentare liste di candidati coerenti con tali valutazioni. In tal caso, i soci indicano le ragioni che giustificano l'eventuale scostamento dalla composizione ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione procede alle verifiche previste dalla legge con riferimento ai requisiti e ai criteri di idoneità in conformità alle presenti linee guida. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, chiamato a valutare l'adeguata composizione collettiva dell'organo.

Le verifiche del Consiglio di Amministrazione sono effettuate sulla base di autocertificazione in forma di atto sostitutivo dell'atto di notorietà, se del caso accompagnata dalla relativa documentazione a supporto, con la quale gli interessati dichiarano quanto necessario per consentire di verificare: (1) il possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza (per gli amministratori indipendenti); (2) la coerenza rispetto ai criteri di correttezza, competenza e indipendenza di giudizio; (3) l'adeguata disponibilità di tempo da dedicare all'incarico.

Gli aspetti operativi di applicazione delle presenti Linee Guida vengono disciplinati dalla normativa vigente.

---

**Indice**

---

<b>1. Linee Guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>5</b>
1.2.1 Requisiti di onorabilità	5
1.2.2 Criteri di correttezza e sospensione dagli incarichi	6
1.2.3 Requisiti di professionalità	7
1.2.4 Criteri di competenza	8
1.2.5 Requisiti di indipendenza	9
1.2.6 Indipendenza di giudizio	10
1.2.7 Divieto di interlocking	10
1.2.8 Rappresentanza territoriale e linguistica	10
1.2.9 Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi	10
1.2.10 Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo	11
1.2.11 Quota di genere	12
<b>1.3. Ottimale composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>12</b>
<b>1.4. Verifica dei requisiti degli Amministratori</b>	<b>12</b>

# 1. Linee Guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione

## 1.1. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Fermo che lo Statuto prevede un minimo di 9 e un massimo di 13 Amministratori, l'attuale composizione più adeguata del Consiglio di Amministrazione è stata identificata in un *range* tra 9 e 11 membri.

Tale composizione quantitativa risulta adeguata alle dimensioni operative e alla complessità dell'assetto organizzativo della Cassa di Risparmio e del Gruppo nel suo insieme, nonché alla tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi. In particolare, nell'identificare il numero degli Amministratori da sottoporre all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha considerato:

- a) le caratteristiche gestionali e operative della Cassa di Risparmio e delle società che compongono il Gruppo;
- b) il numero di Amministratori esecutivi necessari in relazione ai Comitati interni al Consiglio di Amministrazione in ipotesi istituiti secondo quanto previsto dallo Statuto nonché in relazione agli incarichi esecutivi da conferire ai singoli Amministratori;
- c) il numero degli Amministratori non esecutivi necessari per svolgere una funzione di contrappeso degli Amministratori esecutivi e del management della Cassa di Risparmio, al fine di favorire la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione;
- d) il numero adeguato degli Amministratori indipendenti nel rispetto del numero minimo previsto dalle disposizioni di legge, di vigilanza e di Statuto, nonché in relazione ai Comitati interni specializzati da istituire all'interno del Consiglio di Amministrazione, al fine di agevolare l'assunzione delle decisioni e di contenere il rischio di conflitto di interessi.

Il numero degli Amministratori che il Consiglio di Amministrazione in carica propone all'Assemblea dei soci è, quindi, capace di stimolare gli Amministratori stessi ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e tale da non porre ostacoli alla funzionalità dello stesso Consiglio relativamente alle prassi operative da seguire (procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, partecipazione). In definitiva, il numero degli Amministratori è in grado di assicurare un'azione del Consiglio efficiente ed efficace.

## 1.2. Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

I candidati ad Amministratore devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza, riportati nei successivi punti.

### 1.2.1 Requisiti di onorabilità

I candidati alla nomina di Amministratore devono essere in possesso del requisito di onorabilità previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza.

Più nel dettaglio, **la carica di Amministratore** non può essere ricoperta da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
  - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, dei servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria a norma del Decreto Legislativo d.d. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo

svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del Testo Unico Bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del Testo Unico della Finanza.

In aggiunta, la carica di Amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una delle pene previste alla precedente lettera b), numero 1) salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; le pene previste ai numeri 2) e 3) nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento a quanto appena affermato e alle lettere b) e c) sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.

## 1.2.2 Criteri di correttezza e sospensione dagli incarichi

Accanto ai menzionati requisiti di onorabilità, gli Amministratori devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

Sono presi in considerazione a questi fini:

- a) procedimenti penali conclusi. Comprende condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale. Comprende inoltre condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al primo periodo; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo d.d. 06/09/2011, n. 159;
- b) procedimenti penali pendenti. Comprende indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alla lettera a). Sono incluse anche le sentenze di condanna non definitiva;
- c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) sanzioni amministrative e procedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane e europee. Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa. Include a) sanzioni amministrative irrogate all'Amministratore per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento, ferma la previsione dell'art. 25, comma 3, D.M. d.d. 23/11/2020, n. 169; b) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; c) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo d.d. 08/06/2001, n. 231.

Le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di vigilanza direttamente nei confronti dell'esponente a norma delle disposizioni del TUB (Titolo VIII) e del TUF (Parte V), nelle versioni precedenti all'entrata in vigore dal d.lgs. d.d. 12/05/2015, n. 72, nonché le sanzioni irrogate direttamente nei confronti dell'esponente per altre violazioni di specifiche normative (in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio, di mercati e di strumenti di pagamento), sono prese in considerazione però solo nel caso in cui tali sanzioni (1) riguardano condotte tenute dall'esponente nei

dieci anni precedenti alla nomina e, (2) complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale è previsto il massimale più elevato;

- e) partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso. Include incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo Unico Bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del Testo Unico Bancario o a procedure equiparate;
- f) sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo. Include la sospensione o la radiazione da albi, la cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- g) valutazioni negative da autorità pubbliche italiane o europee. Include la valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'Amministratore nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- h) informazioni negative della centrale dei rischi. Include le informazioni negative sull'Amministratore contenute nella Centrale Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico Bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'Amministratore anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Le fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, vengono equiparate ai criteri di cui al presente punto sulla base di una valutazione di sostanziale equivalenza.

Qualora ricorrano tali situazioni (o emergano nel corso dell'incarico), il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare se sia preservata la sana e prudente gestione della Cassa di Risparmio e se possa ritenersi salvaguardata la sua reputazione e la fiducia del pubblico.

La valutazione è condotta tenendo in considerazione: (1) l'oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (2) la frequenza dei comportamenti; (3) la fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa; (4) la fase e il grado del procedimento penale; (5) la tipologia e l'importo della sanzione irrogata; (6) il lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina; (7) il livello di cooperazione con il Consiglio di Amministrazione e con l'Autorità di Vigilanza; (8) le eventuali condotte riparatorie poste in essere; (9) il grado di responsabilità del soggetto nella violazione; (10) le ragioni del provvedimento adottato da organismi e autorità amministrative; (11) la pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui alle lettere a) e b) comporta la sospensione dell'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159.

### 1.2.3 Requisiti di professionalità

I candidati ad Amministratori devono essere in possesso di adeguata professionalità.

A tal fine, i candidati alla carica di Amministratore esecutivo devono aver maturato, anche in via alternativa, un'esperienza complessiva di almeno un triennio mediante l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Cassa di Risparmio.

I candidati alla carica di Amministratore non esecutivo devono essere scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al precedente paragrafo o in via alternativa, hanno maturato un'esperienza di almeno un triennio mediante l'esercizio di:

- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Cassa di Risparmio; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- b) attività d'insegnamento universitario, quali docenti di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo aventi una dimensione e complessità comparabile con quella della Cassa di Risparmio.

Il candidato a Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuato tra gli Amministratori non esecutivi, deve avere maturato una delle esperienze sopra indicate per almeno un quinquennio.

Il soggetto nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale deve essere in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della Cassa di Risparmio (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o attività svolta).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui sopra, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

#### **1.2.4 Criteri di competenza**

In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli Amministratori devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dimensionali e operative della Banca. A tal fine vengono prese in considerazione le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

- a) business bancario (p.e. credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela), indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario;
- b) indirizzi strategici aziendali;
- c) mercati bancari e finanziari e dinamiche del sistema economico-finanziario (p.e. mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali);
- d) regolamentazione di settore (p.e. bancaria, finanziaria, fiscale);
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g) informativa contabile e finanziaria;
- h) conoscenza dei territori presidiati dalla Cassa e delle relative caratteristiche socioeconomiche e di mercato;
- i) attività e prodotti bancari;
- j) tecnologia informatica.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

La valutazione succitata può essere omessa per gli Amministratori che soddisfino il requisito di professionalità di cui al precedente punto 1.2.3 per almeno i seguenti periodi:

- a) Amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui al precedente punto 1.2.3 primo periodo lettera a) per 5 anni maturati negli ultimi 8 anni;
- b) Amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.2.3 primo periodo lettera a) e b) per 3 anni maturati negli ultimi 6 anni;
- c) altri Amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.2.3 secondo periodo lettere a), b), c) per 5 anni maturati negli ultimi 8 anni;
- d) Presidente del Consiglio di Amministrazione: qualora abbia maturato i requisiti di cui al precedente punto 1.2.3 per 10 anni negli ultimi 13 anni;
- e) Amministratore Delegato e Direttore Generale: qualora abbia svolto le attività di cui al precedente punto 1.2.3 primo periodo lettera a) per 10 anni maturati negli ultimi 13 anni.

### 1.2.5 Requisiti di indipendenza

Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari ad un quarto dei componenti della lista dotati dei requisiti necessari per ricoprire la carica di Amministratori indipendenti.

In particolare, oltre agli altri requisiti contenuti nelle presenti linee guida, questi ultimi - a pena di ineleggibilità o decadenza - devono soddisfare il requisito di indipendenza come disciplinato dalle norme di legge.

Si considera indipendente l'Amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado:
  - 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori esecutivi della Cassa di Risparmio;
  - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Cassa di Risparmio<sup>1</sup>;
  - 3) delle persone che si trovano nelle condizioni di cui ai seguenti punti da b) a h);
- b) è un partecipante<sup>2</sup> della Cassa di Risparmio;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Cassa di Risparmio o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore esecutivo, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso un partecipante nella Cassa di Risparmio o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di Amministratore con incarichi esecutivi nella Cassa di Risparmio;
- e) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Cassa di Risparmio;
- f) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Amministratore con incarichi esecutivi della Cassa di Risparmio ricopre l'incarico di Amministratore;
- g) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non cumulativi, con la Cassa di Risparmio o i relativi Amministratori con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Cassa di Risparmio o i relativi Amministratori con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Cassa di Risparmio o i relativi Amministratori esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- h) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - 1) membro del Parlamento nazionale ed Europeo, del Governo o della Commissione Europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente della giunta regionale, presidente della provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o

<sup>1</sup> I responsabili della Funzione di Antiriciclaggio, della Funzione di Compliance, della Funzione di Risk Management, della Funzione di Internal Audit, il Dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer)

<sup>2</sup> Per partecipante si intende un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario (TUB), di cui al D.Lgs d.d. 01/09/1993, n. 385 e delle relative disposizioni attuative.

presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. d.d. 18/08/2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Cassa di Risparmio o del Gruppo Bancario sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente punto comporta la decadenza dall'incarico di Amministratore indipendente.

### **1.2.6 Indipendenza di giudizio**

Gli Amministratori agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Cassa di Risparmio e nel rispetto della normativa vigente.

Al riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono chiamati a comunicare le possibili situazioni di cui al punto 1.2.5 Requisiti di indipendenza, lettere a), b), c), g), h) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di giudizio dei propri membri alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti dalla normativa vigente, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla Cassa di Risparmio siano efficaci a fronteggiare i rischi che le situazioni di cui sopra possano inficiare l'indipendenza degli Amministratori o le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, il Consiglio di Amministrazione può: a) individuarne di ulteriori e più efficaci; b) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'Amministratore, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo succitato. Se le misure indicate nel presente comma non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'Amministratore, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

### **1.2.7 Divieto di interlocking**

Nell'identificare i candidati alla carica di Amministratore, occorre, altresì, considerare le previsioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. d.d. 06/12/2011, n. 201 (convertito con L. d.d. 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni), recante il divieto ai «titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti».

### **1.2.8 Rappresentanza territoriale e linguistica**

Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione devono essere composte in modo da garantire una rappresentatività territoriale e linguistica (tedesca, italiana e ladina) con riguardo al territorio di insediamento originario della Cassa di Risparmio.

Inoltre, la lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione eventualmente presentata dal socio maggioritario deve essere caratterizzata da una rappresentatività anche con riferimento all'azionariato diffuso.

### **1.2.9 Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi**

Gli Amministratori devono dedicare il tempo necessario per adempiere alle proprie funzioni di responsabilità a norma delle disposizioni di legge e regolamentari. La Cassa di Risparmio stima il tempo richiesto per gli Amministratori non esecutivi pari ad un minimo di 30 giorni lavorativi all'anno. Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono previsti un minimo pari a 90 giorni lavorativi annui, per il Presidente del Comitato Rischi sono previsti un minimo pari a 45 giorni lavorativi annui e per l'Amministratore Delegato sono previsti un minimo pari a 90 giorni lavorativi annui.

Ciascun candidato, all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica al Consiglio di Amministrazione gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte, nonché le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

In base alle informazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione valuta se il tempo che ciascun Amministratore può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

Se l'Amministratore dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Cassa di Risparmio (30 giorni lavorativi), la valutazione prevista da parte del Consiglio di Amministrazione può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) gli incarichi detenuti dall'Amministratore non superano i limiti riportati successivamente senza beneficiare delle previsioni di cui alle note a piè di pagina n. 3 e 4, nonché al punto 1.2.10;
- b) l'Amministratore non ricopre l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente di un Comitato endoconsiliare e di Amministratore Delegato o Direttore Generale.

Ai fini del precedente punto a), gli Amministratori non possono assumere un numero complessivo di incarichi in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei limiti, si include l'incarico ricoperto presso la Cassa di Risparmio.<sup>3 4</sup>

Il Consiglio di Amministrazione verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli Amministratori, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi e comitati.

Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, il Consiglio di Amministrazione chiede all'Amministratore di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati.

### **1.2.10 Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo**

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti di cui al precedente punto, è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la Cassa di Risparmio tempo adeguato a svolgere in modo efficace le proprie funzioni.

A questi fini il Consiglio di Amministrazione prende in considerazione, tra l'altro:

- a) la circostanza che l'Amministratore ricopra nella Cassa di Risparmio un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari;
- b) la dimensione, l'attività e la complessità della Banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
- c) la durata dell'incarico aggiuntivo;
- d) il livello di competenza maturato dall'Amministratore per lo svolgimento dell'incarico nella Cassa di Risparmio e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente punto non è consentito all'Amministratore che:

- a) ricopre presso la Cassa di Risparmio il ruolo di Amministratore Delegato, Direttore Generale o Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione, che riguarda gli incarichi considerati come un unico incarico, di cui alla nota 4.

---

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi non si considerano gli incarichi ricoperti dall'Amministratore: a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'Amministratore; b) in qualità di professionista presso società tra professionisti; c) quale sindaco supplente.

<sup>4</sup> Si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascun dei seguenti casi: a) all'interno del medesimo gruppo; b) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale; c) nelle società non rientranti nel gruppo in cui la Cassa di Risparmio detiene una partecipazione qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4, punto 36.

### **1.2.11 Quota di genere**

La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione anche in termini di genere. La Cassa di Risparmio comunque cercherà il migliore equilibrio qualitativo, rispettando il dettato normativo.

## **1.3. Ottimale composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione**

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere collettivamente un adeguato grado di diversificazione con riferimento alle competenze, al percorso formativo e professionale, all'età, al genere, nonché alla durata di permanenza nell'incarico degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere dotato, nel suo complesso, di conoscenze, competenze e esperienze adeguate a comprendere le attività della Cassa di Risparmio, inclusi i principali rischi. A tal fine, le liste dei candidati devono essere composte in modo da garantire che all'interno del Consiglio di Amministrazione almeno un terzo dei membri possiedano competenze di cui al punto 1.2.4 dalla lettera a alla lettera f e almeno un quarto competenze allo stesso punto dalla lettera g alla lettera j.

L'ottimale composizione qualitativa dell'organo consente di: (1) alimentare il confronto e la dialettica interna; (2) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; (3) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; (4) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Cassa di Risparmio.

In caso di carenze, il Consiglio di Amministrazione adotta misure necessarie a colmarle, tra cui: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli Amministratori, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con quanto succitato; b) definire e attuare idonei piani di formazione.

Se le misure di cui al precedente punto non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, lo stesso formula all'Assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate.

## **1.4 Verifica dei requisiti degli Amministratori**

In occasione della riunione di insediamento e, successivamente, se si verificano eventi sopravvenuti che incidono sulla situazione dell'Amministratore o sulla composizione collettiva dell'organo, il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza in capo agli Amministratori dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza dopo la loro nomina. I risultati della verifica in parola sono trasmessi a Banca d'Italia. Nel caso di una cooptazione la verifica viene effettuata prima che l'Amministratore abbia assunto l'incarico; gli stessi risultati sono trasmessi a Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre verifica, con cadenza periodica, il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, con riguardo all'adeguatezza dei processi posti in essere nel rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza (p.e. procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, partecipazione degli Amministratori, flussi informativi fra gli Organi, chiara definizione dei compiti dei Comitati interni, esame dei temi di propria competenza e relativo grado di approfondimento). I risultati della verifica in parola sono trasmessi, ove richiesto, a Banca d'Italia.